

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 238

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 247)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 marzo 2008)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I/D – XV 133/08

Roma, li 28 MAR. 2008

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008.

Cordiali saluti

Vannino Chiti
Vannino Chiti

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA

Schema di decreto legislativo ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

Relazione illustrativa

Il presente schema di decreto legislativo costituisce attuazione della delega prevista all'articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (*"Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale"*), attraverso la quale viene concesso, ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività particolarmente faticose o pesanti (c.d. "usuranti"), il diritto a conseguire il pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

L'articolo 1, comma 1, nel rispetto dei principi indicati dalla legge delega, individua la platea dei destinatari del beneficio. Tali soggetti sono:

- gli addetti alle lavorazioni di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica (tali lavorazioni sono: «lavori in galleria, cava o miniera», «lavori nelle cave», «lavori nelle gallerie», «lavori in cassoni ad aria compressa», «lavori svolti dai palombari», «lavori ad alte temperature», «lavorazione del vetro cavo», «lavori espletati in spazi ristretti», «lavori di asportazione dell'amianto»);

- i lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

- gli addetti alla c.d. "linea catena" con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato;

- i conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Il comma 2 stabilisce la modulazione dell'anticipo della decorrenza del trattamento pensionistico rispetto ai requisiti previsti, nei vari periodi temporali, dalle Tabelle A e B allegate alla legge n. 247 del 2007, rivolte alla generalità dei lavoratori dipendenti. Evidentemente, tale beneficio non è riferibile ai lavoratori che godono fin d'ora di regimi di accesso al pensionamento anticipato rispetto a quanto previsto nell'assicurazione generale obbligatoria (v. ad es. quanto previsto per il personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco). La non cumulabilità delle misure previste dal presente decreto con quelle di cui ai citati regimi speciali pensionistici anticipati – la cui armonizzazione con l'A.G.O. è rimessa ad un'ulteriore delega ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della medesima l. 247/2007 – è espressamente disposta dal successivo comma 7.

A regime, ovvero sia a decorrere dal 2013, l'accesso al trattamento pensionistico è consentito con un'età anagrafica inferiore di tre anni ed una "quota" - data dalla somma di età anagrafica e anzianità contributiva - inferiore di un valore pari a tre. Sostanzialmente, per gli



addetti ad attività usuranti la pensione sarà quindi conseguibile al raggiungimento di quota 94 (invece di 97) e ad una età di 58 anni (invece di 61).

In via transitoria, e cioè per il periodo di maturazione dei requisiti che va dal 2008 al 2012, l'anticipo rispetto a quanto previsto per i lavoratori dipendenti varia invece tra i due e tre anni in riferimento all'età anagrafica e tra il valore di uno e due in relazione alla "quota".

In particolare, è disposto che i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso anticipato nell'anno 2008 possono accedere al pensionamento dal 1° luglio 2009.

Poiché tra le categorie dei beneficiari del presente intervento legislativo solo quella relativa ai lavoratori che svolgono lavoro notturno risulta particolarmente sensibile ad un ulteriore parametro di usura (le notte effettive lavorate nel corso dell'anno, dipendenti dalla turnistica adottata nello specifico luogo di lavoro) il comma 3 prevede che la predetta riduzione del requisito di età anagrafica non può comunque superare i dodici mesi per coloro che svolgono un numero di giorni lavorativi notturni all'anno compreso tra 64 e 71 e i ventiquattro mesi per coloro che lavorano per un numero di notti annue compreso tra 72 e 77. Il beneficio pieno dei tre anni di anticipo è dunque accordato solo a coloro che svolgono almeno 78 notti di lavoro all'anno.

Il comma 4 stabilisce anche che, qualora la storia del lavoratore sia caratterizzata dalla compresenza dello svolgimento di attività usuranti di diverso tipo, per definire l'intensità del beneficio pensionistico da applicare viene seguito il criterio della prevalenza. Si applicano cioè le disposizioni di attenuazione del beneficio solo se ai fini del conseguimento del periodo di tempo minimo necessario per l'accesso al beneficio stesso, il lavoro notturno inferiore a 78 notti sia stato svolto per un periodo pari o superiore alla metà del predetto periodo minimo.

Secondo quanto già definito dalla legge 247/2007, l'anticipo pensionistico è concesso (comma 5) a condizione che il lavoratore che abbia svolto regolarmente e continuativamente le attività usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017 e, a regime, alla metà della vita lavorativa complessiva. Ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato i requisiti di permanenza nelle attività usuranti sono riferiti a periodi di effettivo svolgimento di tali attività (comma 6) e sono comunque fatte salve le norme di miglior favore previste dalla legislazione vigente per l'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria (comma 7). Peraltro, tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni del presente decreto.

L'**articolo 2** disciplina le modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e definisce la documentazione necessaria a provare l'esecuzione delle lavorazioni usuranti.

Per una efficiente ed ordinata gestione delle richieste di accesso al beneficio, è previsto che i lavoratori interessati trasmettano la relativa domanda e la necessaria documentazione entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati. La presentazione della domanda oltre i termini stabiliti comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento fino a tre mesi dell'accesso al trattamento pensionistico rispetto a quello cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in applicazione del beneficio. Nel primo anno di applicazione del decreto il termine per la presentazione della domanda e della relativa documentazione è stabilito al 30 settembre.

Fermo restando che, a regime, viene previsto un sistema di rilevazione automatica - secondo quanto stabilito con il decreto di cui all'articolo 4 - dello svolgimento, da parte del



lavoratore, delle attività faticose e pesanti, la domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione e dagli elementi di prova in data certa da cui è tratta la completa dimostrazione dell'esistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento.

Il sistema di prova della qualità e del periodo di espletamento delle attività lavorative svolte si basa sulla presentazione di una documentazione costituita di elementi quali il libro matricola, il libretto di lavoro, i contratti collettivi, gli ordini di servizio, gli schemi di turnazione del personale, i registri delle presenze, la documentazione medico-sanitaria, il documento di valutazione del rischio, ecc. Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore tutta la predetta documentazione.

Le disposizioni sanzionatorie (articolo 3) in caso di erogazione di benefici previdenziali conseguiti utilizzando dichiarazioni non veritiere sono formulate in modo da evitare fenomeni di collusione tra datore di lavoro e lavoratore qualora abbiano interessi convergenti nel favorire un'anticipata cessazione dell'attività lavorativa del dipendente.

Pertanto, chi abbia fornito tali false dichiarazioni – nella maggior parte dei casi, rilasciate dal datore di lavoro - è tenuto al versamento agli istituti previdenziali del doppio delle somme corrisposte. Rimangono ovviamente ferme le disposizioni in tema di ripetizione dell'indebito.

Al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli enti previdenziali è demandato il compito di verificare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione che sono alla base del riconoscimento dell'esecuzione delle lavorazioni usuranti.

L'articolo 4 prevede l'emanazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, contenente le necessarie norme di dettaglio per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo.

In particolare, con il predetto decreto sono previste:

- la costituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un'apposita Commissione ai fini dell'espletamento del monitoraggio e della procedura di cui all'articolo 5 e con compiti consultivi per gli enti previdenziali ai fini della specificazione dei criteri da seguire nell'espletamento del procedimento accertativo per la concessione del beneficio;

- la disciplina del procedimento accertativo in relazione alla documentazione necessaria per la concessione del beneficio, con particolare riferimento all'accertamento delle attività alla c.d. linea catena;

- la predisposizione di criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli enti previdenziali;

- le modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali;

- le disposizioni relative alla rilevazione automatica delle attività usuranti per i periodi di lavoro decorrenti dal 2008;



- le forme e le modalità di collaborazione tra gli enti previdenziali.

Con l'**articolo 5** viene prevista, come clausola di salvaguardia del rispetto dei limiti di spesa previsti all'articolo 7, un meccanismo di differimento della decorrenza dei trattamenti qualora, nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio, emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alla copertura finanziaria a disposizione.

L'**articolo 6** rafforza gli obblighi di comunicazione - a carico del datore di lavoro - alla Direzione provinciale del lavoro in materia di esecuzione di lavoro notturno e di lavorazioni che utilizzano la c.d. linea catena.

Infine, l'**articolo 7** concerne i profili finanziari del provvedimento. Agli oneri, valutati in 83 milioni di euro per l'anno 2009, 200 milioni di euro per l'anno 2010, 312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro per l'anno 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse del Fondo appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1,
COMMA 3, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247, IN TEMA DI
ACCESSO ANTICIPATO AL PENSIONAMENTO PER GLI ADDETTI ALLE
LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE FATICOSE E PESANTI**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante: "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottata nella riunione del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:



Art. 1

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, i lavoratori dipendenti che soddisfano i criteri di cui alle seguenti lettere a), b), c) e d), possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della predetta legge n. 243 del 2004, al raggiungimento dei requisiti indicati ai commi 2 e 3:
 - a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999;
 - b) lavoratori notturni, come di seguito definiti ai soli fini del presente articolo, compresi nelle seguenti categorie:
 - 1) lavoratori impegnati in lavori a turni, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che svolgono lavoro nel periodo notturno, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo, per almeno 6 ore nel predetto periodo notturno e per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009, non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
 - 2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che svolgono lavoro nel periodo notturno, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per almeno 3 ore da mezzanotte alle cinque del mattino, per periodi di lavoro effettivo di durata pari all'intero anno lavorativo;
 - c) lavoratori alle dipendenze di imprese, per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
 - d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.



2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, a decorrere dal 2013 i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un'età anagrafica inferiore di tre anni rispetto all'età anagrafica indicata nella Tabella B di cui all'allegato 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di tre rispetto al valore indicato per lo stesso periodo nella medesima Tabella B. In via transitoria, per il periodo 2008-2012 i lavoratori dipendenti di cui al citato comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti in termini sia di somma di età anagrafica e anzianità contributiva sia di età anagrafica rispetto a quelli indicati per i lavoratori dipendenti, per il medesimo periodo, nelle Tabelle A e B di cui all'allegato 1 della stessa legge n. 247 del 2007:

a) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009, con un'età anagrafica inferiore di un anno rispetto all'età anagrafica indicata nella predetta Tabella A. In via transitoria, i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso anticipato di cui alla presente lettera nell'anno 2008 possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo

b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, con un'età anagrafica inferiore di due anni rispetto all'età anagrafica indicata nella predetta Tabella B ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due rispetto al valore indicato per lo stesso periodo nella medesima Tabella B;

c) per l'anno 2010, con un'età anagrafica inferiore di due anni rispetto all'età anagrafica indicata nella predetta Tabella B ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di uno rispetto al valore indicato per lo stesso periodo nella medesima Tabella B;

d) per gli anni 2011 e 2012, con un'età anagrafica inferiore di tre anni rispetto all'età anagrafica indicata nella predetta Tabella B ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due rispetto al valore indicato per lo stesso periodo nella medesima Tabella B.

3. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera b), numero 1, la riduzione del requisito di età anagrafica prevista al comma 2 non può superare:

a) dodici mesi per coloro che svolgono l'attività lavorativa nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

b) ventiquattro mesi per coloro che svolgono l'attività lavorativa nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, è considerata, tra le attività di cui alle lettere a) e b) del comma medesimo, quella svolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 5 e, nel caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente, quella di cui alla lettera b). Per i lavoratori di cui al comma 3 che abbiano svolto nel periodo di tempo minimo di cui al comma 5, anche una o più delle attività di cui alle lettere a), b) per un numero minimo di giorni lavorativi pari o superiore a 78, c) e d) del comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 solo se ai fini del conseguimento del periodo di tempo minimo di cui al



comma 5 le attività specificate al comma 3 siano svolte per un periodo pari o superiore alla metà del predetto periodo minimo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano ai lavoratori che abbiano svolto regolarmente e continuativamente una o più delle attività lavorative di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari:

- a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
- b) alla metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza successiva alla data di cui alla lettera a).

6. Ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato sulla base dei requisiti agevolati di cui ai commi 2 e 3 i requisiti di permanenza di cui ai commi 1, 4 e 5 nelle attività indicate alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1 sono riferiti a periodi effettivi di permanenza nelle predette attività e non considerando i periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa ai sensi delle disposizioni vigenti.

7. Sono fatte salve le norme di miglior favore previste dalla legislazione vigente per l'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni del presente articolo.

Art. 2

(Modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione)

1. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui all'articolo 1, i lavoratori interessati, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, devono trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati di cui all'articolo 1. L'ente previdenziale dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico comunica, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all'ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti. La presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal presente comma comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti:
 - a) per un ritardo della presentazione compreso in un mese oltre il termine previsto, il differimento di un mese dell'accesso al trattamento pensionistico rispetto a quello cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in applicazione del beneficio;
 - b) per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi oltre il termine previsto, il differimento di due mesi dell'accesso al trattamento pensionistico rispetto a quello cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in applicazione del beneficio;
 - c) per un ritardo della presentazione di tre mesi e oltre rispetto al termine previsto, il differimento di tre mesi dell'accesso al trattamento pensionistico rispetto a quello cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in applicazione del beneficio.



2. A decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 4, viene prevista la rilevazione automatica, secondo quanto previsto con il predetto decreto, dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo delle attività di cui all'articolo 1.
3. La domanda di cui al primo periodo del comma 1 deve essere corredata dalla documentazione e dagli elementi di prova in data certa da cui è tratta la completa dimostrazione dell'esistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo 1, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, consistente in:
 - a) documentazione di cui al comma 1;
 - b) busta paga;
 - c) libro matricola;
 - d) libretto di lavoro;
 - e) contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale;
 - f) contratto di lavoro individuale;
 - g) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze;
 - h) documentazione medico-sanitaria;
 - i) dichiarazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
 - l) livello di inquadramento;
 - m) carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e certificato di idoneità alla guida;
 - n) documento di valutazione del rischio di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
 - o) altra documentazione equipollente.
4. Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione di cui al comma 3.
5. Nel primo anno di applicazione del presente decreto, il termine di cui al comma 1 è stabilito nel 30 settembre dell'anno.

Art. 3

(Disposizioni sanzionatorie)

1. **Se i benefici previdenziali di cui all'articolo 1 sono stati conseguiti utilizzando dichiarazioni non veritiere, chi ha fornito tali dichiarazioni è tenuto al pagamento in favore degli istituti previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato.**
2. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria verifica **la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione di cui all'articolo 2.**



Art. 4
(Modalità attuative)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo le necessarie norme attuative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo con particolare riferimento:

- a) alla costituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di apposita Commissione ai fini dell'espletamento del monitoraggio e della procedura di cui all'articolo 5 e con compiti consultivi per gli enti previdenziali ai fini della specificazione, ove necessario, dei criteri da seguire nell'espletamento del procedimento di cui alla lettera b). Dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese;
- b) alla disciplina del procedimento accertativo in relazione alla documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 2, con particolare riferimento all'accertamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), commi 3 e 5;
- c) alla predisposizione di criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
- d) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'accertamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e ai relativi periodi di cui al comma 5 del medesimo articolo 1;
- e) alle disposizioni relative alla rilevazione automatica per i periodi di lavoro decorrenti dal 2008 dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo delle attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 3;
- f) alla individuazione dei criteri di priorità di cui all'articolo 5;
- g) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavorazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3.

Art. 5.
(Clausola di salvaguardia)

1. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, la decorrenza dei trattamenti stabilita secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243, è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, individuati con il decreto di cui all'articolo 4, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti



agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Art. 6.
(Obblighi di comunicazione)

1. Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è così modificato:
 - a) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisca o conferisca mandato, informa per iscritto i servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con periodicità annuale, della esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. Tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui al comma 1.”;
 - b) all'articolo 18-bis, **dopo** il comma 5 è **aggiunto** il seguente: *“5-bis. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 12, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.”.*

2. Il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro trenta giorni dall'inizio delle medesime. L'omessa comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 7
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo, valutati in 83 milioni di euro per l'anno 2009, 200 milioni di euro per l'anno 2010, 312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro per l'anno 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Allegato 1

Elenco n. 1

Voce	Lavorazioni
1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197	Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411	Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581	Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi
8210	Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230	Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo



Relazione tecnica

Articoli da 1 a 6

Le disposizioni sono dirette a dare attuazione alla delega legislativa prevista dal comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 247/2007 relativa alla definizione di uno schema di deroghe, rispetto ai requisiti generali per l'accesso al pensionamento anticipato, in favore di lavoratori dipendenti che abbiano svolto specifiche attività usuranti.

Nel dettaglio le disposizioni prevedono quanto segue.

Articolo 1

Categorie di lavoratori interessati (comma 1)

Sono interessati dalla disposizione le seguenti categorie di lavoratori:

- a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999;
- b) lavoratori notturni compresi nelle seguenti categorie:
 - 1) lavoratori impegnati in lavori a turni, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 66/2003 che svolgono lavoro nel periodo notturno, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo, per almeno 6 ore nel predetto periodo notturno e per un minimo di 78 giorni lavorativi all'anno per coloro che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato dal 1° luglio 2009;
 - 2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che svolgono lavoro nel periodo notturno, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66/2003, per periodi di lavoro effettivo di durata pari all'intero anno lavorativo e per almeno 3 ore da mezzanotte alle cinque del mattino;
- c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui al sottoriportato Elenco n. 1, cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
- d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.



Elenco n. 1

Voce	Lavorazioni
1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197	Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411	Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581	Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi
8210	Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230	Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

Requisiti di lavoro per l'accesso al beneficio (commi 5-7)

Ai fini dell'accesso al beneficio i lavoratori interessati debbono aver svolto una o più delle attività lavorative di cui alle sopraindicate lettere a), b), c) e d) per un periodo di tempo pari:

- 1) ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa (compreso l'anno di maturazione dei requisiti), per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
- 2) alla metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza successiva alla data di cui al punto 1).

Ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato sulla base dei requisiti agevolati i requisiti di permanenza nelle attività indicate alle lettere a), b), c) e d) sono riferiti a periodi effettivi di permanenza nelle predette attività e non considerando i periodi coperti da contribuzione figurativa ai sensi delle disposizioni vigenti.

Sono fatte salve le norme di miglior favore previste dalla legislazione vigente per l'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con i benefici in esame.



Requisiti agevolati per l'accesso al pensionamento anticipato (commi 2 - 4)

I lavoratori dipendenti che soddisfano i criteri sopraindicati possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionamento anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge n. 243 del 2004 (in via transitoria, i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso anticipato nell'anno 2008 possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno 2009) al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella sottoriportata Tabella 1 e, per il periodo successivo, dei requisiti indicati nelle Tabelle 2-4.

TABELLA 1 - Lavoratori addetti ad attività usuranti (lavoratori di cui lettere a), b) per un numero minimo di giorni lavorativi pari o superiore a 78, c) e d) del comma 1)

Anno	Età anagrafica
2008	57
2009 – dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009	57

TABELLA 2 - Lavoratori addetti ad attività usuranti (lavoratori di cui lettere a), b) per un numero minimo di giorni lavorativi pari o superiore a 78, c) e d) del comma 1)

Anno	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	(2) Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1
2009 – dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009	93	57
2010	94	57
2011	94	57
2012	94	57
dal 2013	94	58

TABELLA 3 - Lavoratori alla lettera b), punto 1), per un numero minimo di giorni lavorativi compreso fra 77 e 72

Anno	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	(2) Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1
2009 – dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009	93	57
2010	94	57
2011	94	58
2012	94	58
dal 2013	94	59



TABELLA 4 - Lavoratori alla lettera b), punto 1), per un numero minimo di giorni lavorativi compreso fra 71 e 64

Anno	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	(2) Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1
2009 – dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009	93	58
2010	94	58
2011	94	59
2012	94	59
dal 2013	95 (*)	60

(*) L'anzianità contributiva minima deve comunque essere 35 anni.

Rimane comunque ferma la possibilità di accedere al pensionamento anticipato, indipendentemente dall'età anagrafica, qualora in possesso di un'anzianità contributiva pari a 40 anni.

In sintesi vengono concesse le seguenti possibilità di **anticipo massimo** del pensionamento:

Lavoratori addetti ad attività usuranti (lavoratori di cui lettere a), b) per un numero minimo di giorni lavorativi pari o superiore a 78, c) e d) del comma 1)

Anticipo massimo rispetto ai requisiti generali consentito ai lavoratori addetti ad attività usuranti in ragione del semestre di maturazione dei requisiti

2008 1° semestre: 1 anno; secondo semestre: 2 anni
 2009 1° semestre: 3 anni; secondo semestre: 3 anni
 2010 1° semestre: 3 anni; secondo semestre: 3 anni
 2011 1° semestre: 3 anni; secondo semestre: 3 anni
 2012 1° semestre: 3 anni; secondo semestre: 3 anni
 dal 2013 1° semestre: 3 anni; secondo semestre: 3 anni

Lavoratori alla lettera b), punto 1), per un numero minimo di giorni lavorativi compreso fra 77 e 72

Anticipo massimo rispetto ai requisiti generali consentito ai lavoratori addetti ad attività usuranti in ragione del semestre di maturazione dei requisiti

2008 1° semestre: nessun anticipo; secondo semestre: nessun anticipo
 2009 1° semestre: nessun anticipo; secondo semestre: 3 anni
 2010 1° semestre: 3 anni; secondo semestre: 3 anni
 2011 1° semestre: 3 anni; secondo semestre: 3 anni
 2012 1° semestre: 3 anni; secondo semestre: 3 anni
 dal 2013 1° semestre: 2 anni; secondo semestre: 2 anni



Lavoratori alla lettera b), punto 1), per un numero minimo di giorni lavorativi compreso fra 71 e 64

Anticipo massimo rispetto ai requisiti generali consentito ai lavoratori addetti ad attività usuranti in ragione del semestre di maturazione dei requisiti

2008 1° semestre: nessun anticipo; secondo semestre:nessun anticipo
2009 1° semestre: nessun anticipo; secondo semestre:1 anno
2010 1° semestre: 2 anni; secondo semestre:2 anni
2011 1° semestre: 1 anno; secondo semestre:1 anno
2012 1° semestre: 2 anni; secondo semestre:2 anni
dal 2013 1° semestre: 1 anno; secondo semestre:1 anno

Conseguentemente sono stati valutati i seguenti **anticipi medi** del pensionamento:

Lavoratori addetti ad attività usuranti (lavoratori di cui lettere a), b) per un numero minimo di giorni lavorativi pari o superiore a 78, c) e d) del comma 1)

Valutazione anticipo medio rispetto ai requisiti generali consentito ai lavoratori addetti ad attività usuranti in ragione del semestre di maturazione dei requisiti

2008 1° semestre: 0,5 anni; secondo semestre:1,6 anni
2009 1° semestre: 1,9 anni; secondo semestre:1,9 anni
2010 1° semestre: 1,9 anni; secondo semestre:1,9 anni
2011 1° semestre: 1,9 anni; secondo semestre:1,9 anni
2012 1° semestre: 1,9 anni; secondo semestre:1,9 anni
dal 2013 1° semestre: 1,9 anni; secondo semestre:1,9 anni

Lavoratori alla lettera b), punto 1), per un numero minimo di giorni lavorativi compreso fra 77 e 72

Valutazione anticipo medio rispetto ai requisiti generali consentito ai lavoratori addetti ad attività usuranti in ragione del semestre di maturazione dei requisiti

2008 1° semestre: nessun anticipo; secondo semestre:nessun anticipo
2009 1° semestre: :nessun anticipo; secondo semestre:1,9 anni
2010 1° semestre: 1,9 anni; secondo semestre:1,9 anni
2011 1° semestre: 1,9 anni; secondo semestre:1,9 anni
2012 1° semestre: 1,9 anni; secondo semestre:1,9 anni
dal 2013 1° semestre: 1,4/1,5 anni; secondo semestre:1,4/1,5 anni



Lavoratori alla lettera b), punto 1), per un numero minimo di giorni lavorativi compreso fra 71 e 64

Valutazione anticipo medio rispetto ai requisiti generali consentito ai lavoratori addetti ad attività usuranti in ragione del semestre di maturazione dei requisiti

2008 1° semestre: nessun anticipo; secondo semestre:nessun anticipo
2009 1° semestre: nessun anticipo; secondo semestre:0,8 anni
2010 1° semestre: 1,4/1,5 anni; secondo semestre:1,4/1,5 anni
2011 1° semestre: 0,8 anni; secondo semestre:0,8 anni
2012 1° semestre: 1,4/1,5 anni; secondo semestre:1,4/1,5 anni
dal 2013 1° semestre: 0,8 anni; secondo semestre:0,8 anni

Articolo 2

Il procedimento accertativi e relativa documentazione

La disposizione prevede un articolato e rigoroso procedimento accertativo, attesa la diversificazione degli aspetti qualitativi e quantitativi da verificare in relazione alle attività interessate.

Nel dettaglio: .

- a) ai fini dell'accesso al beneficio i lavoratori interessati devono trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati. L'ente previdenziale dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico comunica nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all'ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti. Nel primo anno di applicazione il termine di cui al primo periodo del presente comma è stabilito nel 30 settembre dell'anno;
- b) ai fini dell'accesso al beneficio la domanda deve essere necessariamente corredata dalla documentazione e dagli elementi di prova in data certa da cui è tratta l'esistenza dei requisiti necessari, anche con riferimento alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, consistente in:
 - busta paga;
 - libro matricola;
 - libretto di lavoro;
 - contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale;
 - contratto di lavoro individuale;
 - ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze;
 - documentazione medico-sanitaria;
 - dichiarazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003;
 - livello di inquadramento;
 - carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286/2005 e certificato di idoneità alla guida;
 - documento di valutazione del rischio di cui al decreto legislativo n. 626/1994;
 - altra documentazione equipollente.

Dalla predetta documentazione deve risultare la completa dimostrazione del conseguimento del diritto al beneficio dell'anticipo al pensionamento, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi.



Per i periodi di lavoro successivi al mese di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 4, la documentazione sopra indicata è integrata anche dalla rilevazione in via automatica dello svolgimento delle attività in questione.

Articolo 3

Sanzioni

La disposizione prevede, al fine di evitare convergenze di interesse tra lavoratori e datori di lavoro, cogenti sanzioni nei confronti di chi (in buona parte dei casi il datore di lavoro) ha fornito dichiarazioni non veritiere nell'ambito della documentazione di cui all'articolo 2 a seguito delle quali sono conseguiti i benefici previdenziali dell'anticipo del pensionamento. La sanzione è pari al doppio di quanto indebitamente erogato dagli enti previdenziali.

Articolo 4

Modalità attuative

La disposizione prevede che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano emanate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le necessarie norme attuative per l'attuazione delle disposizioni in esame con particolare riferimento:

- a) alla costituzione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di apposita Commissione ai fini dell'espletamento del monitoraggio e della procedura di salvaguardia e con compiti consultivi per gli enti previdenziali ai fini della specificazione, ove necessario, dei criteri da seguire nell'espletamento del procedimento di cui alla lettera b);
- b) alla disciplina del procedimento accertativo in relazione alla documentazione necessaria;
- c) alla predisposizione di criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonché degli Enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
- d) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
- e) alle disposizioni relative alla rilevazione automatica per i periodi di lavoro decorrenti dal 2008 dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo delle attività indicate all'articolo 1;
- f) alle forme e modalità di collaborazione tra Enti previdenziali, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavorazioni.

Articolo 5

Clausola di salvaguardia

La disposizione prevede che qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie programmate la decorrenza dei trattamenti stabilita secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d) della legge n. 243/2004, sia differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati sopra indicati, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati,



non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Trattasi di procedura che da un lato opera in via automatica garantendo il rispetto della spesa programmata nel settore pensionistico e dall'altro consente comunque ai lavoratori destinatari della normativa in esame il godimento del beneficio dell'anticipo dell'accesso al pensionamento rispetto ai requisiti generali.

Articolo 6

Obblighi di comunicazione

La disposizione prevede un potenziamento degli obblighi di comunicazione, e relative sanzioni amministrative, del datore di lavoro in materia di lavoro notturno

Valutazione dei soggetti interessati

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999

La valutazione del flusso annuo di lavoratori che maturano nei prossimi anni l'età minima prevista dai requisiti agevolati e un'anzianità contributiva compresa fra 35 e 39 anni è effettuata considerando la specifica base assicurativa dell'INPS dalla quale è possibile desumere anche la numerosità di coloro che hanno svolto tale attività con una certa continuità (ad esempio 7 anni negli ultimi 10 anni).

E' stato possibile pertanto stimare le seguenti numerosità in ragione dell'anno di maturazione dei requisiti:

2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013
1.200	1.300	1.300	1.450	1.600	1.700

Lavoratori notturni

La principale fonte utilizzata per le stime contenute in questa nota è l'indagine Istat¹ relativa all'anno 2001. Tale rilevazione è preferibile, per la specifica analisi in esame, rispetto a quelle successive in quanto consente la stima del lavoro notturno svolto in via abituale

Dalla predetta indagine risulta che i lavoratori dipendenti che lavorano abitualmente di notte sono circa 869.000. Considerando le classi di età al 2001 46-50 risultano circa 105.000 lavoratori per una media di circa 21.000 lavoratori per ogni classe di età.

Tali soggetti vanno poi ridotti a circa 18.700 in media (in misura pari a circa l'11%) in quanto dei predetti 869.000 circa 64.000 risultano con rapporto di lavoro a tempo determinato (circa il 7,4%) e circa 35.000 operano su uno schema di lavoro a due turni che prevede il secondo turno terminare dopo le 23 ma non operare nei termini previsti dalla norma in esame nel periodo notturno.

Tenuto conto delle distribuzioni per età/anzianità delle pensioni decorrenti di anzianità degli ultimi anni e considerando come parametro di riferimento requisiti congiunti di 57 anni e anzianità comprese tra 35-39 anni ovvero il requisito di 40 anni di anzianità contributiva si può stimare in

¹ Istat – L'organizzazione dei tempi di lavoro: la diffusione degli orari "atipici" - 2004



circa il 65% coloro possono maturare prima i requisiti congiunti sopra indicati rispetto ai 40 anni di anzianità.

In tal modo si perviene ad un flusso di potenziali beneficiari dell'ordine di 12.200 soggetti.

La predetta indagine del 2001 indica con riferimento ai circa 834.000 lavoratori (869.000 – 35.000, che operano su uno schema di lavoro a due turni che prevede il secondo turno terminare dopo le 23 ma non operare nei termini previsti dalla norma in esame nel periodo notturno) la ripartizione tra lavoratori operanti a 4 turni, a 3 turni, a 2 turni (con turno di notte) e non a turni. In sintesi:

- 4 turni: 35,4%;
- 3 turni: 37,4%;
- 2 turni: 3,8%;
- non a turni: 23,4%

Lavoratori con 78 giornate l'anno nel periodo notturno e lavoratori che svolgono lavoro nel periodo notturno per periodi di lavoro effettivo di durata pari all'intero anno lavorativo e per almeno 3 ore da mezzanotte alle cinque del mattino

Valutando che le soglie poste siano in grado di coinvolgere il 60% dei lavoratori a 3 turni, nessun lavoratore a 4 turni, il 100% dei lavoratori a 2 turni e il 75% dei lavoratori non a turni (attesi i vincoli posti su tutte le giornate lavorative svolte per almeno 3 ore nel periodo notturno come definito dal dlgs n. 66/2003), si perviene a un flusso annuo di soggetti pari a circa 5.300-5.350 su base annua crescenti fino a 5.700 dal 2013.

Ad una valutazione sostanzialmente congruente con quella sopra rappresentata si può pervenire considerando l'indagine Istat su dati relativi al 2004 sempre afferente al lavoro notturno limitando l'analisi all'omologa classe di età 49-53 (nel 2004) relativa a coloro che hanno risposto, nell'ambito del questionario sottoposto, "almeno 2 giorni a settimana". Considerando, infatti i lavoratori dipendenti, a tempo pieno e indeterminato, si perviene, con un ulteriore abbattimento del 30% circa per tener conto della diversa rilevazione (che non tiene necessariamente conto del criterio dell'abitudine del lavoro notturno, viceversa imposto dalla normativa in esame) ad un numero medio di soggetti per classe di età pari a circa 19.500/19.000 confrontabile con il numero medio di soggetti per classi di età pari a 18.700 sopra considerato sulla base dei dati 2001 ai fini delle successive elaborazioni.

Ai fini di una valutazione dei flussi annui occorre tener presente la modulazione per singole classi di età e la circostanza, per quanto concerne l'onere a regime, che se nella classe quinquennale 46-50 anni della rilevazione Istat su dati 2001 vi è una numerosità media iniziale di 21.000 soggetti circa in quella del quinquennio precedente la numerosità media risulta attorno a 24.200 soggetti con un incremento di circa il 15% (confermato anche dai dati del 2004). Tenuto conto che non tutto il predetto incremento si trasforma in incremento dei flussi annui dei beneficiari (in ragione anche delle uscite dalla condizione specifica di lavoro nel periodo almeno fino al 31/12/2007), si perviene alla seguente stima delle numerosità in ragione dell'anno di maturazione dei requisiti:

2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013
5.340	5.350	5.450	5.500	5.600	5.700

Lavoratori con un numero di giornate l'anno pari o inferiori a 77 e pari o superiori a 64 giornate l'anno nel periodo notturno (per coloro che maturano i requisiti di accesso dal 1° luglio 2009)

- *Lavoratori con un numero di giornate l'anno pari o inferiori a 77 e pari o superiori a 72 giornate l'anno nel periodo notturno*



Valutando che l'intervallo di numero di giornate considerato sia in grado di coinvolgere il 20% dei lavoratori a 3 turni, il 3% dei lavoratori a 4 turni si perviene a un flusso annuo di soggetti pari a circa 1.040 su base annua crescenti fino a 1.100 dal 2013.

2009	2010	2011	2012	dal 2013
500	1.050	1.060	1.080	1.100

— *Lavoratori con un numero di giornate l'anno inferiori a 72 e pari o superiori a 64 giornate l'anno nel periodo notturno*

Valutando che l'intervallo di numero di giornate considerato sia in grado di coinvolgere il 20% dei lavoratori a 3 turni, il 10% dei lavoratori a 4 turni si perviene a un flusso annuo di soggetti pari a circa 1.300 su base annua crescenti fino a 1.450 dal 2013.

2009	2010	2011	2012	dal 2013
650	1.300	1.350	1.370	1.450

Lavoratori addetti alla c.d. "catena"

La valutazione della platea di operai addetti a linea catena, dipendenti dalle imprese che utilizzano nel proprio ciclo lavorativo linee catena, e dei relativi flussi medi annui di pensionandi è stata effettuata nei seguenti termini.

Partendo dall'utilizzazione delle Tariffe dei Premi Inail (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124:Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), che evidenziano le caratteristiche specifiche del rischio relativo alle lavorazioni stesse per ciascuna posizione assicurativa aziendale, si è provveduto al successivo incrocio dei dati aziendali di fonte Inail con i dati individuali dei lavoratori contenuti negli archivi Inps.

Come è noto, negli archivi Inail, per ciascuna impresa, è presente una stima degli addetti effettuata attraverso il monte complessivo annuo delle retribuzioni: non è possibile pertanto individuare le caratteristiche anagrafiche, professionali e contributive dei singoli lavoratori.

L'Inps, a sua volta, possiede informazioni sulle imprese, classificate secondo il Codice Statistico Contributivo (CSC), che ne individua l'attività economica, e sui lavoratori dei quali possiede, tra le altre informazioni, la storia lavorativa (imprese presso cui ha lavorato, settore di attività economica, durata di esposizione), l'età, il genere, l'anzianità contributiva, il codice contratto, la qualifica e il livello di inquadramento.

In ciascun comparto (metalmecanici, chimici, alimentari, ecc.) esistono uno o più livelli di inquadramento, che individuano gli operai addetti alle linee catena.

I livelli di inquadramento sono stati selezionati in ragione a quelli compatibili con l'organizzazione delle linee catena.

Nei livelli di inquadramento degli operai effettivamente addetti alle linee catena sono, comunque, compresi anche gli operai addetti al rifornimento dei materiali e coloro che si occupano della manutenzione della linea catena, inoltre, per alcuni comparti, a parità di inquadramento, la presenza di imprese organizzate con linee catena risulta estremamente limitata. Per questo motivo, per ciascun settore di attività, sono stati stimati percentualmente gli operai effettivamente esposti all'attività usurante.



I lavoratori con la qualifica di operaio, prescindendo dal livello di inquadramento e dalla dimensione di impresa, risultano quindi essere circa 233.000 per le voci di tariffa Inail prescelte. Considerando i livelli di inquadramento compatibili con le c.d. "linee a catena" e dopo l'esclusione degli operai che si occupano dei rifornimenti e della manutenzione della linea catena, come sopra specificato, è stato possibile individuare, **la platea degli operai impiegati nella linea catena, che risulta pari a circa 82.000 soggetti (il 35,1% del totale degli operai delle nove voci tariffa Inail prescelte).**

Per il calcolo dei pensionandi si è proceduto estraendo dagli archivi Inps degli "estratti contributivi" una combinazione di variabili: nove voci di tariffa Inail prescelte, qualifica, livello di inquadramento, età compresa nell'intervallo 48-56 e anzianità contributive corrispondenti ad un soggetto, che all'età minima prevista dai requisiti agevolati possiede un'anzianità pari a 35-39 anni. Il flusso annuo dei soggetti in ragione della maturazione dei requisiti risulta pertanto il seguente:

2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013
470	490	470	600	600	700

Lavoratori addetti a mezzi pubblici pesanti di trasporto persone

Si tratta di conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Dalla specifica base assicurativa INPS enucleando le qualifiche di operaio si perviene ad una numerosità complessiva di circa 60.000 unità, che, sempre considerando la distribuzione per età/anzianità con riferimento a coloro che matureranno l'età minima prevista dai requisiti agevolati e un'anzianità contributiva compresa fra 35 e 39 anni, conduce **ad un flusso annuo di soggetti pari a circa 400-420 unità.**

Da quanto sopra evidenziato si perviene ai seguenti flussi annui di potenziali beneficiari:

2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013
400	420	420	420	420	420

Tali potenziali beneficiari risultanti nel caso in cui i requisiti agevolati non fossero crescenti nel tempo risulterebbero complessivamente:

2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013
7.410	8.710	9.990	10.380	10.670	11.070

Tuttavia, a partire dal secondo semestre 2009 gli stessi soggetti vanno ridotti parzialmente in considerazione della circostanza che i requisiti agevolati:

- a) nel caso generale, al fine di consentire un anticipo della pensione al massimo di 3 anni e non superiore a tale limite, in presenza del requisito anagrafico minimo di 57 presuppongono un'anzianità contributiva crescente a 36-37 anni e dal 2013 l'età minima è innalzata a 58 anni (in presenza di un'anzianità contributiva minima di 36 anni);



- b) nei casi di lavoro notturno con un numero di giorni lavorativi nel periodo notturno inferiori a 78 ma pari o superiori a 64 vengono ulteriormente rideterminati al fine di ridurre l'anticipo massimo concesso rispetto ad a):

<i>Anno di maturazione dei requisiti agevolati</i>	2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013
Totale soggetti interessati	7.410	7.840	7.990	8.310	8.550	8.860
<i>di cui con requisiti comma 2)</i>	<i>7.410</i>	<i>6.800</i>	<i>6.110</i>	<i>6.380</i>	<i>6.580</i>	<i>6.820</i>
<i>di cui con requisiti comma 3), lettera a)</i>		<i>450</i>	<i>840</i>	<i>850</i>	<i>870</i>	<i>880</i>
<i>di cui con requisiti comma 3), lettera b)</i>		<i>590</i>	<i>1.040</i>	<i>1.080</i>	<i>1.100</i>	<i>1.160</i>

Le sopra rappresentate valutazioni numeriche dei soggetti interessati scontano la possibilità di cumulo di più periodi di lavoro nelle diverse attività interessate, nei termini dei criteri di prudenzialità adottati (al riguardo, si tenga presente che tipologie di lavoratori considerati vi possono comunque essere sovrapposizioni, prudenzialmente non considerate nelle predette valutazioni).

Valutazioni finanziarie

La valutazione finanziaria tiene conto, in presenza dei requisiti agevolati, sia dei soggetti interessati sia del periodo medio di anticipo. L'importo medio della prestazione per le pensioni decorrenti nel 2009, tenuto conto della circostanza che trattasi di soggetti che accedono al pensionamento con i requisiti minimi, è valutato in circa 22.100 euro, crescente per le pensioni decorrenti negli anni successivi.

Ne conseguono i seguenti oneri (in mln di euro):

2009	2010	2011	2012	dal 2013(*)
-83	-200	-312	-350	-383

(*) Dal 2013 è stato indicato l'onere, a regime, dal decimo anno (2017).



Le sopra rappresentate valutazioni scontano altresì la concreta piena realizzabilità sul piano amministrativo dell'attività di accertamento, con riferimento anche alla diversificazione, nell'applicazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato, prevista in ragione del differente numero di giornate lavorate nel periodo notturno.

Agli oneri sopra riportati si provvede, come indicato **all'articolo 7**:

(valori in mln di euro)

	2009	2010	2011	2012	dal 2013
a valere su risorse Fondo usuranti articolo 1, comma 3, legge n. 247/2007(*)	83	200	312	350	383

(*) Il Fondo è stato originariamente dimensionato con riferimento ad un accesso di 5.000 soggetti ogni anno e per un periodo di anticipo medio di 3 anni. Rispetto a tale ipotesi, l'attuazione dei criteri di delega ha comportato il coinvolgimento di un numero di soggetti valutato superiore, ma con una determinazione del periodo medio di anticipo inferiore, atteso che 3 anni è il periodo massimo di anticipo.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468


quantificazione oneri positiva negativa

copertura finanziaria positiva negativa

(in caso di previsione di spesa)

clausola di salvaguardia positiva negativa

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



20 MAR. 2008





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo - Economia

ANP/33/LAV/3386

Roma, 20 MAR. 2008

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
D.A.G.L.

R O M A

e p.c. AL DIPARTIMENTO DELLA
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

S E D E

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ELETTRONICO
20 MAR. 2008
1333

OGGETTO: Schema di decreto legislativo ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.


IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

All. 1

LAV 33 alla P.C.M.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
 UFFICIO DI SEGRETERIA PER LA PREPARAZIONE E L'INVIAMENTO DEI
 RAPPORTI TRA LO STATO E LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

Presidenza
 del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
 TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
 DI TRENTO E BOLZANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Roma, 26 MAR 2008

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n.247.

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281

Repertorio atti n. 48/esa del 26 marzo 2008

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
 REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nell'odierna seduta del 26 marzo 2008 :

VISTO l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che questa Conferenza sia sentita su ogni oggetto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno sottoporre al suo esame;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale";

VISTO in particolare il comma 3, dell'articolo 1, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 247 che attribuisce al Governo la facoltà di adottare uno o più decreti legislativi al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti;

VISTO lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 19 marzo 2008, nel testo trasmesso dal Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 20 marzo 2008 e diramato alle Regioni il 21 marzo 2008 ;

RILEVATO che, nella odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, in considerazione della ristrettezza dei tempi per l'esame del provvedimento, hanno espresso parere al fine di garantire la prosecuzione del suo iter parlamentare, prendendo atto del testo del Governo e riservandosi tuttavia una successiva valutazione;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n.247, nel testo trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 20 marzo 2008.

Il Segretario
 Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente

On.le Prof. Linda Lanzillotta

Prot. n.1145/10/07

Roma, 19 ottobre 2007

Segretario Confederale CGIL
Morena Piccinini
Corso d'Italia, 25
00198 Roma

Segretario Generale
Aggiunto CISL
Pierpaolo Baretta
Via Po, 21
00198 Roma

Segretario Confederale UIL
Domenico Proietti
Via Lucullo, 6
00187 Roma

Segretario Generale UGL
Renata Polverini
Via Margutta, 19
00187 Roma

Direttore Generale
CONFINDUSTRIA
Maurizio Beretta
Viale dell'Astronomia, 30
00144 Roma

Direttore Lavoro e Relazioni Industriali
CONFINDUSTRIA
Giorgio Usai
Viale dell'Astronomia, 30
00144 Roma

Responsabile Servizio Sindacale
CONFCOOPERATIVE – LEGACOOOP
E AGCI
Sabina Valentini
Borgo Santo Spirito, 78
00193 Roma

Presidente CONF SERVIZI
Raffaele Morese
Via Cavour, 179/a
00184 Roma

Ufficio Statistico I.N.P.S.
Antonietta Mundo
Via Ciro il Grande, 21
00144 Roma

Direttore Centrale I.N.P.S.
Mauro Nori
Via Ciro il Grande, 21
00144 Roma

Capo di Gabinetto del
Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale
Francesco Tomasone
SEDE

Capo della Segreteria Tecnica del
Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale
Giovanni Battifarano
SEDE

Capo Ufficio Legislativo del
Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale
Luigi Caso
SEDE

Presidente del Nucleo di Valutazione
della Spesa Previdenziale
Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Giovanni Geroldi
SEDE

Consigliere del Ministro del
Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale
Stefano Patriarca
SEDE

Consigliere del Ministro del
Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale
Giorgio Pessa
SEDE

Si conferma, come da accordi telefonici, che l'insediamento della Commissione Lavori Usuranti è fissata per il giorno mercoledì 24 ottobre p.v. presso la nostra sede di Via Veneto, 56 a partire dalle ore 10.00.

Si comunica, altresì, che l'attività della suddetta Commissione è prevista per tutto il giorno.

Cordiali saluti.

Cesare Damiano



**VERBALE DELLA RIUNIONE
DELLA COMMISSIONE SUI LAVORI USURANTI**

Roma 24 OTTOBRE 2007

Il giorno 24 ottobre u.s., presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si è insediato il tavolo di confronto tra Governo e Partì Sociali per la definizione dei criteri e delle modalità di accesso alla pensione dei cosiddetti lavori usuranti.

All'incontro - presieduto dal capo della segreteria politica del Ministro Cesare Damiano, Giovanni Battafarano, assieme a rappresentanti del Ministero dell'Economia - hanno partecipato sindacati e Confindustria. In particolare erano presenti: per la Cgil il segretario confederale Morena Piccinini, per la Cisl il segretario generale aggiunto, Pier Paolo Baretta, per la Uil il segretario confederale Domenico Proietti e per l'Ugl il segretario confederale Marina Porro.

La discussione si è sviluppata soprattutto sui criteri per individuare la "platea" da escludere dagli innalzamenti previsti dal c.d. "scalone Maroni".

Il dott. Massicci, della Ragioneria di Stato, ha proposto di discutere preliminarmente della documentazione probatoria, attestante il diritto, nonché degli strumenti procedurali accertativi per l'accesso al diritto stesso. In particolare, nell'individuazione della documentazione probante pone due ordini di problemi:

- quello relativo ai lavoratori alla catena di montaggio.
- quello relativo ai lavoratori con più datori di lavoro.


Nel corso della discussione è emerso da più parti che la c.d. "Tabella Salvi" può rappresentare un utile punto di riferimento per quanto riguarda la documentazione.

Il punto di partenza per la definizione di "usuranti" – afferma il Segretario Confederale della CGIL, Morena Piccinini – non può che essere individuato nelle mansioni inserite nel decreto Salvi del 1999.

Per Giampaolo Baretta, Segretario Confederale della CISL, il problema riguarda soprattutto il modo in cui viene certificato il passato nonché il cumulo tra il passato e la nuova certificazione, mentre per il futuro egli si mostra favorevole alle posizioni assunte dal dott. Massicci.

La riunione della Commissione è stata aggiornata a data da destinarsi.

Il funzionario verbalizzante dr.ssa Franca Polsinelli 

Il Capo dell'Ufficio legislativo dr. Luigi Caso 

Roma, 25 ottobre 2007

CGIL

Segretario Confederale

Morena Piccinini
Corso d'Italia, 25
00198 Roma

Segretario Generale
Aggiunto CISL
Pierpaolo Baretta
Via Po, 21
00198 Roma

Segretario Confederale UIL
Domenico Proietti
Via Lucullo, 6
00187 Roma

Segretario Generale UGL
Renata Polverini
Via Margutta, 19
00187 Roma

Direttore Generale
CONFINDUSTRIA
Maurizio Beretta
Viale dell'Astronomia, 30
00144 Roma

Direttore Lavoro e
Relazioni Industriali
CONFINDUSTRIA
Giorgio Usai
Viale dell'Astronomia, 30

00144 Roma
Responsabile Servizio Sindacale
CONFCOOPERATIVE –
LEGACCOOP
E AGCI
Sabina Valentini
Borgo Santo Spirito, 78
00193 Roma

Presidente CONF SERVIZI
Raffaele Morese
Via Cavour, 179/a
00184 Roma

Ufficio Statistico I.N.P.S.
Antonietta Mundo
Via Ciro il Grande, 21
00144 Roma

Direttore Centrale I.N.P.S.
Mauro Nori
Via Ciro il Grande, 21
00144 Roma

Capo di Gabinetto del
Ministro del Lavoro e della
Previdenza
Sociale
Francesco Tomasone
SEDE

Capo della Segreteria Tecnica

Ministro del Lavoro e della
Previdenza
Sociale
Giovanni Battafarano
SEDE

Capo Ufficio Legislativo del

Ministro del Lavoro e della
Previdenza
Sociale
Luigi Caso
SEDE

Presidente del Nucleo di
Valutazione
della Spesa Previdenziale
Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Giovanni Geroldi
SEDE

Consigliere del Ministro del
Ministro del Lavoro e della
Previdenza
Sociale
Stefano Patriarca
SEDE

Consigliere del Ministro del
Ministro del Lavoro e della
Previdenza
Sociale
Pier Giorgio Pessa
SEDE

Vi rammento che la Commissione sui lavori usuranti è convocata per le giornate di lunedì 29 e martedì 30 ottobre secondo il seguente orario:

- lunedì 29 ottobre ore 17-21

- martedì 30 ottobre. 17-21.

Cordiali saluti.

On.le Giovanni Battafarano